PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA

Art. 3

Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti

Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinate con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonche' con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e societa' per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguita' territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilita' di grande comunicazione e i relativi stralci, nonche' i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalita' di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1994, non più in vigore dal 23 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna
Estremi	Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-lo-sviluppo-economico-e-sociale-della/art-3-interventi-per-la-contiguita-territoriale-del-sistema-dei-trasporti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it